

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

LXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	689
Disegno di legge (Rinvio):	
Destinazione dei beni già di dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano (2596)	689
PRESIDENTE	689
BIMA, <i>Relatore</i>	689
MATARRESE	690
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Liquidazione del Fondo speciale della Sila istituito con legge 25 maggio 1876, n. 3124 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2712)	690
PRESIDENTE	690
LAFORGIA, <i>Relatore</i>	690, 691
MATARRESE	690, 691
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	691
Proposta di legge (Rinvio):	
SCRICCIOLÒ: Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione (1393)	691
PRESIDENTE	691
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	691

La seduta comincia alle 10,10.

ZUGNO, *Segretario f.f.*, legge il verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pella.

Discussione del disegno di legge: Destinazione dei beni già di dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano (2596).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Destinazione dei beni già di dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano » (2596).

L'onorevole Bima ha facoltà di svolgere la relazione.

BIMA, *Relatore*. Sono stato pregato da alcuni onorevoli commissari di soprassedere alla relazione e di chiedere un breve rinvio della discussione del presente disegno di legge. Ciò perché vi sono ancora alcune questioni in sospenso tra il comune di Pisa e l'Amministrazione del demanio.

Chiedo pertanto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.

MATARRESE. Sono d'accordo, purché si tratti di un breve rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può allora rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Liquidazione del « Fondo speciale della Sila », istituito con legge 25 maggio 1876, n. 3124 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Liquidazione del "Fondo speciale della Sila", istituito con legge 25 maggio 1876, n. 3124 » (2712), già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Laforgia, fa facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Il disegno di legge n. 2712 che viene al nostro esame nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 ottobre scorso, concerne la liquidazione, come si rileva dal titolo, di un « Fondo speciale della Sila », fondo che venne costituito con la legge 25 maggio 1876 e che porta il n. 3124.

In sostanza, con questa legge si dispose l'affrancazione delle terre della regione silana dalle prestazioni a cui fino a quell'epoca erano state soggette — (fida, giogatico o granetteria, servitù di alberatura) — e si stabilì nel contempo che le somme da pagarsi da parte dei proprietari come corrispettivo, venissero concentrate in una cassa speciale presso la Direzione generale del Demanio e, quindi, erogate annualmente come sussidio al Consorzio dei Comuni e possessori per la costruzione di strade, fra i Comuni silani e i centri maggiori e, per la parte eccedente, come sussidio dell'istruzione popolare nei Comuni stessi.

La disciplina del Fondo speciale in questione venne poi modificata, in ordine alla destinazione delle sue attività, con le successive leggi 9 luglio 1905, n. 413, recante provvedimenti per la costruzione delle ferrovie complementari, e 27 giugno 1912, n. 766, relativa quest'ultima alla destinazione degli interessi del Fondo. Questa legge, all'articolo 5, stabilì che, una volta avvenuta la completa liquidazione e riscossione di tutti i crediti

della azienda silana, si sarebbe potuto, con decreto del Capo dello Stato e sentito il Consiglio di Stato, disporre il passaggio della gestione dalla Direzione generale del demanio all'Amministrazione della cassa depositi e prestiti.

Ora, le condizioni previste dalla citata legge si sono praticamente realizzate e, conseguentemente, sarebbe possibile addivenire al passaggio della gestione dal Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio — al Ministero del tesoro — Direzione generale della Cassa depositi e prestiti. Solo che, oggi, sorge un problema di opportunità, quello cioè di evitare tale passaggio del fondo in questione, giacché la consistenza di esso, costituita attualmente da titoli di rendita 5 per cento, del valore nominale di lire 4.045.200, per il mutato valore della moneta, comporta l'esigenza non già di mantenerlo in vita, bensì quella di liquidarlo completamente, destinandone il ricavato ai Comuni interessati al Fondo stesso.

Tale è il motivo per cui il Governo ha ritenuto necessario presentare questo disegno di legge. Con esso, anziché disporre il trasferimento della gestione dal Ministero delle finanze al Ministero del tesoro, si è ritenuto opportuno addivenire alla liquidazione ed estinzione del Fondo, ripartendo *una tantum* le disponibilità ricavate tra i vari comuni aventi diritto.

L'articolo unico del disegno di legge stabilisce infatti che il fondo di sussidio per le strade e l'istruzione costituito in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1876, n. 3124, denominato « Fondo speciale della Sila », venga liquidato e che la somma ricavata vada ripartita tra i 55 Comuni aventi diritto, in base ai coefficienti della tabella approvata con decreto ministeriale 16 agosto 1912, n. 11690, modificato con decreto ministeriale 19 gennaio 1913, n. 1159.

Per 39 comuni la quota ad essi spettante sarà versata alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione parziale o totale delle annualità di ammortamento dei mutui contratti. La Cassa provvederà logicamente a rimborsare ai Comuni interessati le somme che risultassero affluite in eccedenza. Per i restanti 16 Comuni la quota spettante sarà loro corrisposta senza obbligo di reinvestimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATARRESE. Su quali basi viene fatta questa ripartizione?

LAFORGIA, *Relatore*. In base, come ho detto e come è specificato nell'articolo unico, ai coefficienti della tabella di cui al decreto ministeriale 16 agosto 1912, n. 11690. Logicamente essa viene ripartita ad esaurimento.

MATARRESE. Quale quota spetterà ad ogni Comune?

LAFORGIA, *Relatore*. Si tratta di cifre modeste: circa 100.000 lire.

Per le ragioni che ho esposte, invito gli onorevoli commissari ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio l'onorevole Laforgia per la sua precisa relazione.

Mi auguro che gli onorevoli commissari vorranno approvare questo disegno di legge, la cui opportunità è resa evidente dal fatto che non si ravvede alcuna utilità nel mantenere in vita questo Fondo, la cui gestione comporta allo stato attuale una spesa maggiore dell'utilità che se ne ricava.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a liquidare il fondo di sussidio per le strade e per l'istruzione costituito in applicazione dell'articolo 14 della legge 25 maggio 1876, numero 3124.

La somma ricavata dall'alienazione dei titoli di rendita e i relativi interessi maturati saranno ripartiti, al netto delle spese, tra i 55 Comuni aventi diritto, in base ai coefficienti della tabella approvata con decreto ministeriale 16 agosto 1912, n. 11690, modificata con decreto ministeriale 19 gennaio 1913, n. 1159.

Per i 39 Comuni di Aprigliano, Belsito, Bianchi, Carpanzano, Casole, Castiglione Cosentino, Celico, Cosenza, Dipignano, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Malito, Mangone, Marzi, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pedivigliano, Pietrafitta, Rogliano, Rovito, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Grande, Spezzano Piccolo, San Giovanni in Fiore, San Pietro in Guarano, Trenta, Zumpano, Cicala, Cotronei, Decollatura, Marcedusa, Mesuraca, Pentone, Petilia Policastro, Savelli e Taverna la quota agli stessi spettante sarà versata alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione parziale o totale delle annualità di ammortamento dei mutui contratti,

all'estinzione dei quali si provvedeva in parte con gli interessi del fondo. La Cassa depositi e prestiti provvederà a rimborsare ai Comuni interessati le somme che risultassero affluite in eccedenza.

Per i restanti 16 Comuni di Altilia, Cellara, Colosimi, Longobucco, Panettieri, Piane Crati, Santo Stefano Rogliano, Albi, Carlipoli, Fossato Serralta, Magisano, Petronà, Sersale, Sorbo San Basilio, Soveria Mannelli e Zagarise, la quota spettante sarà loro corrisposta senza obbligo di reinvestimento.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Sericciolo: Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione (1393).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Sericciolo: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Capo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione » (n. 1393).

Avverto che il rappresentante del Governo mi ha comunicato il suo desiderio di rinviare l'esame del provvedimento ad una prossima seduta.

Poiché anche il Relatore è d'accordo, se non vi sono obiezioni da parte della Commissione può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Liquidazione del "Fondo speciale della Sila", istituito con legge 25 maggio 1876, n. 3124 ». (Approvato)

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1965

dalla V Commissione permanente del Senato). (2712):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi, Bassi Aldo, Bima, Bonaiti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Grezzi, Laforgia, La Penna, Longoni, Loreti, Malfatti France-

sco, Matarrese, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tambroni, Terranova Raffaele, Trombetta, Vespignani, Vicentini, Zugno.

È in congedo: Pella.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI